



Comune di Castelnovo di Sotto

Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA N. 1 / 2023

EVENTO "CARNEVALE CASTELNOVESE" - DIVIETO DI VENDITA DI QUALSIASI BEVANDA IN CONTENITORI DI VETRO

IL SINDACO

Premesso che nelle giornate di domenica 05 - 12 - 19 - 26 febbraio 2023 si svolgerà nel Comune di Castelnovo di Sotto l'evento di pubblico spettacolo denominato "CARNEVALE CASTELNOVESE" organizzato dall'Associazione "AL CASTLEIN";

Rilevato che l'evento sarà caratterizzato dalla sfilata dei carri allegorici, arricchita da somministrazione temporanea di alimenti e bevande, con l'obiettivo di intrattenere bambini e adulti nella festa del Carnevale;

Considerato che l'evento avrà luogo nelle aree del centro storico del paese interessate dai seguenti percorsi di attraversamento:

- Via Gramsci;
- Piazza Prampolini;
- Piazzale Posta;
- Via Roma;
- Largo Garibaldi;
- Viale G. Marconi;
- Piazza IV Novembre;

secondo le modalità disciplinate da apposito atto di regolamentazione della viabilità adottato dal Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terra di Mezzo;

Vista l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, implicita a mezzo della concessione di patrocinio dell'evento da parte dell'Unione Terra di Mezzo e del Comune di Castelnovo di Sotto, approvata con deliberazione di Giunta dell'Unione n.3 del 26/01/2023 avente ad oggetto *"Calendarizzazione eventi annualità 2023 – Comuni dell'Unione Terra di Mezzo. Linee di indirizzo e patrocinio"*;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n.11011/1/110/(10) – Piantedosi – ss.mm.ii.. del 18/07/2018, che definisce modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

Richiamato il verbale della "Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in forma associata tra i Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto" n. 1/2023 del 16/01/2023, relativo all'esame progetto della manifestazione Carnevale di Castelnovo di Sotto, nel quale viene prescritta l'adozione dell'ordinanza di divieto di distribuzione di bevande in contenitori di vetro;

Ritenuto, al fine di prevenire situazioni di pericolo in occasione di riunioni straordinarie di persone, riconducibili all'abbandono di bottiglie di vetro nelle aree interessate dall'evento, che possono rivelarsi estremamente pericolose in situazioni di emergenza, di vietare la vendita per asporto di bottiglie in vetro durante le giornate interessate dagli eventi sopra menzionati, vale a dire nelle giornate di domenica:

- 05 - 12 – 19 - 26 febbraio 2023;

Visto il D.L. 20/02/2017, n.14 come convertito nella Legge 18/04/2017, n. 48, recante *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 come novellato dalla legge n. 48/2017 succitata, il quale prevede che *"Il Sindaco quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti..."*;

ORDINA

1. Il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro da parte degli esercenti dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali ricompresi nelle aree del centro storico del Comune di Castelnovo di Sotto interessate dai percorsi di attraversamento sotto elencati:

- Via Gramsci;
- Piazza Prampolini;
- Piazzale Posta;
- Via Roma;
- Largo Garibaldi;
- Viale G. Marconi;
- Piazza IV Novembre;

nelle giornate di domenica 05 - 12 – 19 - 26 febbraio 2023, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, in occasione della manifestazione denominata "CARNEVALE CASTELNOVESE";

2. Il divieto di vendita e di somministrazione da parte degli esercenti dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali situati nelle aree interessate dalla manifestazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione ai minori di anni 18;

AVVERTE CHE

- la violazione alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca fattispecie di reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, con le modalità della Legge 689/81;

- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio online, al TAR dell'Emilia Romagna, sezione di Bologna, ai sensi e nei modi di cui al D.Lgs. n. 104/2010;

ovvero

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 120 giorni, sempre da quello di pubblicazione all'Albo Pretorio online, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale online e sul sito istituzionale del Comune di Castelnovo di Sotto e dell'Unione Terra di Mezzo;

di inoltrare il presente provvedimento al Comando Stazione Carabinieri di Castelnovo di Sotto e al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terra di Mezzo, affinché applichino la presente ordinanza, effettuando ed intensificando gli appositi controlli, anche a scopo preventivo.

Castelnovo di Sotto, 01/02/2023

Sindaco

MONICA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.